



Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA,
BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO II

CIRCOLARE 4

A Soprintendenze ABAP

Parchi Archeologici

E p c Ufficio di Gabinetto del Ministro

c.a. Capo di Gabinetto

gabinetto@beniculturali.it

Ufficio Legislativo

c.a. Capo dell'Ufficio Legislativo

ufficiolegislativo@beniculturali.it

Oggetto: **Concessione di ricerche e scavi archeologici (D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, artt. 88-89). Atto di indirizzo in relazione alle richieste di concessioni di scavo e di ricerca.**

PREMESSA

In attuazione delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 2 del D.M. n. 44 del 23 gennaio 2016, questa Direzione ritiene opportuno proseguire nell'attività di aggiornamento delle procedure connesse al rilascio della concessione di ricerche e scavi archeologici, di cui agli artt. 88 e 89 del D.Lgs. 42/2004, mediante il riordino delle direttive impartite con le precedenti circolari, coordinandole con i vigenti principi normativi in materia e fornendo le indicazioni procedurali per le future richieste di concessioni di scavo e di ricerca.

Tale attività si rende necessaria, in particolare, in considerazione della progressiva attuazione della riorganizzazione dell'assetto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, disposta con i DD.MM. nn. 43 e 44 del 23 gennaio 2016 e con il D.M. 198 del 9 aprile 2016, entrati nella loro fase operativa. Essa è, altresì, volta a rispondere all'esigenza di potenziare la standardizzazione della documentazione e la razionalizzazione delle procedure, al fine di assicurare una maggiore efficienza e speditezza dei procedimenti, nonché alla necessità di rendere più efficace l'attività di tutela dei beni portati alla luce, attraverso l'esercizio di un controllo più puntuale sull'attività di ricerca, sulle condizioni in cui vengono lasciati i siti al termine delle annuali campagne di scavo, nonché sulle modalità di conservazione dei reperti.



PREMESSA NORMATIVA

D.M. 44/2016 - Competenze

Al fine di delineare il quadro complessivo ed omogeneo della materia, è opportuno ricordare sinteticamente i riferimenti normativi e procedurali relativi alla concessione di ricerche e scavi archeologici.

Com'è noto, la disciplina generale relativa all'esecuzione di ricerche archeologiche e al rilascio delle concessioni di scavo e di ricerca è dettata dagli articoli 88 e 89 del D.Lgs. 42/2004, i quali stabiliscono che le attività di ricerca archeologica sono riservate al MiBAC, che può esercitarle direttamente oppure affidarle in concessione a soggetti pubblici o privati.

In particolare, ai sensi dell'art. 2, lettera e) del D.M. 44/2016, tale funzione concessoria è attribuita alla competenza esclusiva della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio.

Le procedure relative all'affidamento dell'esecuzione degli scavi archeologici a soggetti diversi dallo Stato sono dettate dagli articoli del Capo IV del R.D. 30 gennaio 1913, n. 363 (e, in particolare, dagli art. 100-101, 103-104, 106-108) e da circolari e lettere circolari di questo Ministero¹.

In tale quadro, dalla data di emanazione della presente circolare, devono ritenersi revocate le indicazioni procedurali e le deleghe contenute nella circolare n. 21 del 25 ottobre 2016 di questa Direzione generale, inerenti le autorizzazioni per le attività di investigazione che non comportino movimento di terra, ma che non siano eseguite direttamente dalle Soprintendenze.

Si sottolinea in merito che, a seguito dell'emanazione del D.M. n. 44/2016, registrato dal competente Ufficio controllo atti della Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, la Direzione generale Archeologia, prevista dall'articolo 14 del regolamento di organizzazione approvato con D.P.C.M. n. 171/2014, è stata soppressa, così come le Soprintendenze Archeologia di cui all'articolo 33 del medesimo provvedimento, e le competenze di settore sono state attribuite, a livello centrale, all'unica Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e, a livello periferico, alle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio.

A ciò si aggiunge che, nel definire i compiti del Direttore generale ABAP, l'articolo 2, comma 2, lettera e) del D.M. n. 44/2016 ha stabilito che spetta al detto Direttore generale il compito di affidare *“in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione di ricerche archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali, ai sensi dell'articolo 89 del Codice”*.

¹ Circolare n. 94 del 10.07.2000 dell'Ufficio Centrale Beni Ambientali Architettonici, Archeologici, Artistici e Storici; lettere circolari prot. 14184 del 30.09.2004 e prot. 958 del 04.10.2005; circolari n. 24 del 04.12.2012 della Direzione Generale Antichità, n. 3 del 09.02.2015 e n. 6 del 15.02.2016 della Direzione Generale Archeologia; n. 21 del 25.10.2016 della Direzione Generale Archeologia, belle Arti e paesaggio.



Stante la genericità della formula, il dettato normativo deve, evidentemente, essere interpretato in maniera estensiva, facendosi rientrare nella sua definizione qualunque attività di ricerca o di opera che, indipendentemente dal modo di conduzione, sia finalizzata all'individuazione di beni archeologici, sia che essa venga eseguita con metodologie non invasive che mediante campagne di scavo.

Alla luce del rinnovato assetto organizzativo, ed in particolare del fatto che a dirigere le neo-istituite Soprintendenze ABAP sono stati chiamati anche dirigenti architetti e storici dell'arte, e, quindi, in ragione della conseguenziale variegata composizione (quanto a competenze professionali) dei dirigenti territoriali va, in ogni caso, considerata la inopportunità di confermare le deleghe a suo tempo concesse (in apparente continuità con il preesistente assetto organizzativo) dal Direttore generale Archeologia belle arti e paesaggio ai dirigenti territoriali (non tutti archeologi) – tra l'altro valevoli per il solo anno 2017, come specificato sin dall'oggetto del medesimo provvedimento - e, pertanto, per il futuro **l'affidamento in concessione a richiedenti che siano estranei all'Amministrazione BAC dell'esecuzione di ricerche archeologiche non invasive resta di competenza esclusiva di questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio.**

Convenzione de La Valletta – art. 3 misure di salvaguardia del patrimonio archeologico

In forza dei principi contenuti nella “Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta a La Valletta il 16 gennaio 1992”, introdotti nell'ordinamento interno con la Legge di ratifica n. 57 del 29 aprile 2015:

- l'esecuzione di qualsiasi ricerca archeologica da parte di privati e/o soggetti pubblici diversi dal MiBAC deve essere necessariamente sottoposta alla preventiva e specifica procedura concessoria di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 42/2004 con la conseguenziale impossibilità di ricorrere a forme procedurali diverse che, pertanto, saranno ritenute illegittime. Sarà, pertanto, cura di codeste Soprintendenze invitare i titolari di convenzioni che abbiano ad oggetto attività di scavo e ricerca archeologica a presentare regolare richiesta di concessione, qualora abbiano intenzione di proseguire l'attività già in corso;

- ricade nelle competenze del MiBAC la vigilanza sull'adeguatezza della documentazione dei depositi rinvenuti e sulla corretta conservazione delle eventuali strutture, che i concessionari dovranno garantire attraverso la realizzazione degli opportuni interventi di restauro (secondo le direttive fornite dalla Soprintendenza competente) e/o mediante il reinterro delle aree di scavo a fini conservativi. Sarà quindi cura delle Soprintendenze far sì che i concessionari consegnino un'esaustiva documentazione delle indagini effettuate e delle misure adottate per la conservazione

delle testimonianze rinvenute;

- ricade nelle competenze del MiBAC di vigilare affinché l'attività di ricerca archeologica sia praticata soltanto da persone qualificate e con adeguata specializzazione. Si ricorda in merito che, è categoricamente esclusa la possibilità che allo scavo archeologico possano partecipare soggetti diversi da laureati o studenti universitari in discipline archeologiche o affini o integrative (ricomprendendo in questa definizione, a titolo di esempio non esaustivo, l'antropologia fisica, la geoarcheologia, l'archeozoologia, la paleobotanica etc.), dovendosi la loro eventuale collaborazione, qualora conseguente ad accordi formalizzati, riservare ad attività collaterali allo scavo od alla assistenza allo stesso a scopo didattico.

A tal fine sarà compito delle Soprintendenze in indirizzo valutare con particolare attenzione quelle richieste di concessione che dovessero prevedere il coinvolgimento di dilettanti ed appassionati, indipendentemente dal fatto che l'attività di scavo sia a titolo gratuito o mediante versamento di una quota di partecipazione. In relazione a quest'ultimo aspetto si ricorda che le richieste di concessione che prevedano la formula della *Summer School*, o formule analoghe, potranno essere accolte soltanto a condizione che i partecipanti siano archeologi o studenti di archeologia e che i proventi derivanti dalle quote di partecipazione siano utilizzati per coprire i costi di vitto, alloggio e assicurazione dei partecipanti stessi, o le spese vive connesse allo svolgimento della campagna. Tali proventi non dovranno in alcun caso configurare un profitto per il concessionario, essendo lo scavo archeologico un'attività diretta alla conoscenza, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale, da compiersi in un rapporto di collaborazione con l'Amministrazione e non a scopi lucrativi.

Premio di rinvenimento a favore del proprietario ex Art. 92 D.Lgs. 42/2004

Per limitare il più possibile le spese relative ai premi di rinvenimento, si precisa che non saranno comunque autorizzate richieste inerenti lo svolgimento di scavi e ricerche su terreni in proprietà di privati, a meno che non vi sia una esplicita dichiarazione di rinuncia al premio da parte del proprietario ovvero una dichiarazione del concessionario di farsene carico, pagando direttamente all'avente diritto la somma da calcolarsi sulla base dei conteggi effettuati dalla Soprintendenza competente e obbligandosi verso questa Amministrazione a tenerla indenne da ogni conseguenza patrimoniale dannosa.

A tal proposito si ricorda che, in virtù del parere dell'Ufficio Legislativo del Ministero prot. 4167 del 13 marzo 2013, trasmesso con circ. 8/2013 della Direzione Generale per le Antichità, è ammissibile l'accollo del premio da parte dell'ente concessionario o altro soggetto giuridico da esso indicato ma non già da parte di singole persone fisiche, che non possono offrire le necessarie

garanzie di solvibilità, considerato che la richiesta del premio può essere avanzata dagli aventi diritto anche a distanza di anni dal rinvenimento dei beni archeologici, beninteso entro i limiti cronologici ordinari di prescrizione del relativo diritto.

Per quanto attiene agli enti pubblici territoriali, proprietari degli immobili interessati dagli scavi in concessione, sebbene il Consiglio di Stato abbia chiaramente stabilito il principio secondo il quale ad essi non spetta il premio di rinvenimento in quanto soggetti istituzionalmente concorrenti *“al perseguimento del pubblico interesse alla conservazione ed incremento del patrimonio culturale della collettività”* (Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza n. 2302/2015), si ribadisce la opportunità di continuare a richiederne in via precauzionale la rinuncia poiché detta sentenza, avendo deciso su di un caso specifico, rappresenta un mero precedente giurisprudenziale privo di valore di legge.

INDICAZIONI PROCEDURALI

Le concessioni avranno la durata minima di un anno ed un termine massimo di tre anni, fatta salva la possibilità di rinnovo.

Per quanto riguarda la presentazione delle future istanze, facendo seguito a quanto anticipato con la circolare n. 37 del 17 settembre 2018, si comunica che nell'ambito della collaborazione tra questa Direzione, per il tramite dell'Istituto Centrale per l'Archeologia, e la Direzione Generale Organizzazione per l'implementazione del Nuovo Portale dei Procedimenti del MiBAC, e in linea con quanto previsto dal D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, è stata predisposta la nuova modulistica per la presentazione delle richieste di concessione di scavo, con conseguente semplificazione, speditezza e dematerializzazione della procedura stessa.

Nelle more dell'attivazione del suddetto Portale, che consentirà in futuro di gestire interamente *on line* il procedimento in oggetto, la modulistica sarà scaricabile a decorrere dal 4 febbraio 2019 dalla cartella "Concessioni di ricerche e scavi", appositamente predisposta sul sito di questa Direzione - Istituto Centrale per l'Archeologia, all'indirizzo:

http://www.ic_archeo.beniculturali.it

Le istruzioni operative per la compilazione della suddetta modulistica costituiscono l'allegato 1 della presente circolare.

Si sottolinea che il flusso documentale previsto dal procedimento rimarrà il medesimo e, pertanto, gli enti richiedenti la concessione di scavo dovranno allegare a corredo delle proprie domande quanto segue:

- a) istanza di concessione di scavo datata e firmata dal legale rappresentante dell'ente richiedente,



in cui dovrà essere chiaramente indicato il nominativo dell'unico direttore di scavo (ferma restando la possibilità di condividere tra più soggetti la responsabilità scientifica della ricerca) comprensivo dell'elenco esaustivo di tutti gli enti coinvolti a vario titolo nel progetto;

- b) piano economico dettagliato;
- c) relazione programmatica sulle attività di ricerca previste, articolata *ad annum* nel caso di richieste pluriennali;
- d) stralcio della planimetria catastale da cui si evincano le particelle interessate dalle indagini;
- e) pianta georeferenziata dell'area di scavo;
- f) *curriculum* professionale del direttore di scavo, ove non già fornito in precedenza;
- g) organigramma da cui si evincano ruoli e istituzioni di appartenenza dei membri dello staff che abbiano incarichi o posizioni di responsabilità sullo scavo;
- h) dichiarazione di rinuncia al premio di rinvenimento da parte dell'ente concessionario, sottoscritta dal suo legale rappresentante e corredata da copia del documento di identità in corso di validità;
- i) dichiarazione di rinuncia al premio di rinvenimento, a titolo cautelativo, da parte del direttore di scavo corredata da copia del documento di identità in corso di validità;
- j) dichiarazione di rinuncia al premio di rinvenimento, a titolo cautelativo, da parte dei membri dello *staff* che abbiano incarichi o posizioni di responsabilità sullo scavo, corredata da copia del documento di identità di ciascuno in corso di validità;
- k) dichiarazione di rinuncia al premio di rinvenimento da parte dei proprietari degli immobili, se diversi dallo Stato, ovvero dichiarazione di accollo, da parte del concessionario, degli importi eventualmente dovuti a tale titolo, firmata dal legale rappresentante dell'ente richiedente;
- l) dichiarazione di accollo da parte del concessionario, firmata dal legale rappresentante dell'ente richiedente, dell'eventuale indennità di occupazione temporanea del terreno interessato dalle indagini archeologiche;
- m) dichiarazione, sottoscritta dal direttore di scavo e/o dall'ente richiedente la concessione, relativa alla copertura assicurativa di tutti i partecipanti allo scavo e/o copia delle relative polizze assicurative;

in caso di rinnovo andrà allegata anche:

- n) pianta di fine scavo aggiornata all'ultima campagna con previsione di ulteriori ampliamenti;
- o) piante di dettaglio dei singoli saggi a scala adeguata;
- p) documentazione fotografica costituita da 4-8 immagini significative delle indagini condotte;
- q) avvenuta consegna della documentazione scientifica al competente ufficio periferico.



In caso di rinnovi, infatti, l'invio telematico della documentazione necessaria all'accoglimento dell'istanza non comporta la soddisfazione del preventivo obbligo, al termine delle indagini, della consegna all'Ufficio periferico competente di tutta la documentazione scientifica.

I concessionari invieranno agli Uffici periferici di riferimento, preferibilmente tramite PEC, la documentazione completa in ogni sua parte, in formato digitale, all'interno di una cartella come specificato nell'allegato 1.

Gli Uffici periferici, verificata puntualmente la completezza della documentazione e svolte le opportune valutazioni, inseriranno all'interno della cartella di cui sopra il *file* con la relativa scheda parere, anch'esso scaricabile al *link* di cui sopra.

Sarà cura di codeste Soprintendenze verificare prima dell'inoltro a questa Direzione che i documenti prodotti dagli enti richiedenti la concessione di scavo, sia per i rinnovi sia per le nuove richieste, siano completi di tutte le necessarie informazioni e dichiarazioni, ed in particolare:

- I. che il piano di scavo contenga la previsione di spesa per il reinterro dell'area scavata e l'indicazione progettuale delle metodologie da adottarsi allo scopo, ponendo attenzione a differenziare le procedure occorrenti in caso di totale esaurimento delle presenze archeologiche o comunque in terreni a stratigrafia completamente sconvolta, da quelle occorrenti per la protezione dei terreni non scavati la cui indagine è rimandata a iniziative successive, come pure per la protezione di strutture che permangano, anche provvisoriamente, nel sito. Qualora per varie ragioni, e soprattutto per l'eventuale imminenza di altri interventi di valorizzazione e restauro, codeste Soprintendenze giudichino inopportuna la ricopertura, potranno relazionare in proposito, esonerando *ipso facto* il concessionario dall'obbligo degli adempimenti descritti. L'obbligo vige anche per le concessioni in corso;
- II. che il piano economico sia dettagliato e commisurato all'impegno che il richiedente la concessione intende assumere e, nel caso di concessioni pluriennali, sia stato articolato *ad annum* e che esso contenga:
 - a) una assunzione di obbligo, verso questa Amministrazione, da garantire anche mediante la stipula di un'apposita polizza fideiussoria, a tenerla indenne da qualsiasi azione di responsabilità per il caso di eventi dannosi a carico delle persone impegnate nelle operazioni di scavo, e a garantire la sicurezza di tutti gli operatori sul campo, con l'assunzione esplicita di tutti i relativi obblighi di legge;



- b) una cifra, non inferiore al 15% dello stanziamento economico complessivo per la ricerca, riservata espressamente al restauro di strutture e materiali mobili rinvenuti, da avviare entro l'anno solare durante il quale le indagini archeologiche sono state condotte. **A tal proposito, non verrà consentito l'avvio delle ricerche per l'anno successivo qualora non siano stati completati i restauri relativi ai ritrovamenti degli anni precedenti. I Soprintendenti sono direttamente responsabili del puntuale rispetto della presente condizione;**
- c) una cifra, non inferiore al 15% dello stanziamento economico complessivo per la ricerca, riservata espressamente alla messa in sicurezza e/o alla ricopertura dell'area di scavo a fine campagna, previo utilizzo degli opportuni accorgimenti per la protezione delle strutture e/o dei manufatti rinvenuti durante la ricerca (ad esempio, copertura delle strutture con tessuto-non tessuto e strati di terra sterile di riporto) sulla base delle disposizioni che verranno impartite al riguardo da parte di codeste Soprintendenze, anche per il caso in cui sia necessario provvedere all'adozione di misure di protezione temporanee dell'area indagata fino alla nuova ripresa delle ricerche;
- III. che il *curriculum* professionale del direttore di scavo, individuato sulla base delle specifiche competenze maturate per formazione universitaria e post universitaria nell'ambito archeologico, per le attività espletate e debitamente documentate, contenga l'esplicita indicazione della sua preparazione specifica e congruente con la ricerca da avviarsi. Si ricorda che lo stesso direttore di scavo non può svolgere, per ogni anno, ricerche in più di tre siti, contemporaneamente o in tempi diversi;
- IV. la relazione sintetica, ma ben articolata, delle campagne svolte in precedenza sul medesimo sito, con illustrazione dei risultati ottenuti.

Le richieste di rinnovo dovranno inoltre essere corredate da:

- la relazione dettagliata sulle attività svolte nel corso dell'ultima campagna di scavo, con espresso riferimento alle attività di conservazione e restauro effettuate sulle strutture portate in luce e/o alle soluzioni adottate per la messa in sicurezza e la ricopertura dell'area di scavo nonché le attività di conservazione sui materiali mobili rinvenuti;
- la dichiarazione della avvenuta consegna dell'elenco dei materiali alle Soprintendenze.

La cartella, completa della scheda parere, sarà trasmessa, a cura degli Uffici periferici,



all'indirizzo dg-abap.concessionidiscavo@beniculturali.it (cui si invita a rivolgersi anche per eventuali chiarimenti) entro il termine di 45 giorni dalla data di ricezione dell'istanza, in modo da consentire alla DG-ABAP di concludere il procedimento entro il termine di 90 giorni.

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Restauro delle strutture

Il concessionario è tenuto ad eseguire tempestivamente gli interventi (consolidamento, puntellamenti, sbatacchiature, drenaggi, coperture, recinzione *etc.*) atti a garantire la conservazione, la protezione dagli agenti esterni, naturali e non, e da altre cause di deterioramento di tutte le strutture rinvenute nel corso dello scavo.

Il concessionario è tenuto comunque a effettuare gli interventi definitivi di consolidamento e di restauro, preventivamente concordati con la Soprintendenza interessata alla fine della campagna di scavo.

Misure conservative per i materiali mobili

Il concessionario è sempre tenuto a garantire le condizioni di sicurezza nonché l'accesso ai competenti funzionari dei depositi in cui vengono conservati i materiali mobili in sua custodia.

Alla chiusura della campagna, i beni mobili rinvenuti devono essere dati in formale consegna alla Soprintendenza, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- il materiale archeologico recuperato nel corso dello scavo, previo lavaggio, dovrà essere ordinatamente conservato in contenitori, con precisa indicazione della provenienza, del numero di US e della data di rinvenimento;
- i materiali archeologici, se necessario per la loro corretta conservazione e/o per esigenze di documentazione grafica e fotografica, dovranno essere oggetto di restauri preliminari, concordati in precedenza con la Soprintendenza stessa;
- per i materiali ritenuti non necessari per lo studio e la fruizione del contesto indagato, previo esame da parte dei competenti funzionari della Soprintendenza, sarà eventualmente possibile concordare una diversa destinazione (ad esempio l'interramento);
- di tutti i materiali rinvenuti deve essere stilato un elenco esaustivo.

I materiali stessi possono essere dati in deposito temporaneo al concessionario per scopi



scientifici (ad esempio di studio, definitivo restauro e pubblicazione). In tal caso deve essere redatto regolare verbale di consegna e stabilita la durata del deposito. La Soprintendenza può sempre disporre dell'accesso ai locali ove i materiali vengono conservati. Al termine del periodo di deposito prestabilito, eventualmente rinnovabile, la Soprintendenza decide circa la definitiva destinazione dei beni.

Consegna della documentazione di scavo

Alla fine di ogni campagna il concessionario, indipendentemente dalle previsioni di studio e pubblicazione degli esiti della ricerca, è tenuto a consegnare alla Soprintendenza la relazione scientifica con allegata la documentazione di scavo, comprensiva di schede US, materiale grafico e fotografico, insieme al citato elenco dei materiali rinvenuti.

OBBLIGHI DELLA SOPRINTENDENZA

Nell'esprimere il parere di competenza, la Soprintendenza è tenuta anzitutto a verificare se l'attività proposta dai soggetti richiedenti a scopo scientifico, didattico e/o di fruizione e valorizzazione:

- sia rispondente o meno alle necessità di salvaguardia del patrimonio archeologico;
- sia coerente con i programmi di ricerca messi a punto o già avviati dalla Soprintendenza medesima, evidenziandone l'utilità, il valore e l'importanza ovvero l'esistenza di aspetti e/o problematiche capaci di incidere negativamente sulla corretta e tempestiva esecuzione della ricerca oggetto di concessione;
- sia in grado di incidere nell'immediato e/o in futuro sulla gestione del territorio di competenza, soprattutto per quel che riguarda i problemi di conservazione relativi alle strutture eventualmente messe in luce ed ai reperti rinvenuti.

Nella formulazione del parere andranno, altresì, evidenziati i seguenti aspetti:

- le modalità di reperimento o adattamento degli spazi destinati a depositi/magazzini dei reperti rinvenuti, nonché le modalità di eventuale consegna degli stessi ai concessionari per motivi di studio;
- la ricaduta, in termini economici o organizzativi, che le modalità di conduzione delle ricerche, una volta autorizzate, avranno sull'attività di ogni ufficio;



- le condizioni in cui sono stati lasciati, per il passato, alla fine di ogni campagna, i siti indagati, anche in altre realtà territoriali, da parte dello stesso ente e comunque qualora il parere riguardi il rinnovo di una concessione nell'ambito di un programma di ricerca pluriennale, segnalando, anche mediante opportuna documentazione fotografica, i casi di mancati restauri o consolidamenti di strutture o di oggetti mobili rinvenuti (soprattutto reperti metallici o comunque in materiale particolarmente deperibile), di elenchi incompleti o eccessivamente sommari dei reperti stessi, di ricoperture dei terreni esplorati realizzate con scarsa accuratezza con eventuali danni o rischi per cose o persone *etc.*

Si sottolinea che l'obiettivo di assicurare maggiore uniformità, speditezza ed efficienza ai procedimenti di rilascio delle autorizzazioni, resta una esigenza prioritaria per questa Direzione e, pertanto, si rinnova anche in questa sede la richiesta a codeste Soprintendenze di nominare un referente unico per le concessioni di scavo (ferme restando le specifiche competenze dei Funzionari responsabili dei diversi ambiti territoriali) e di comunicarne alla scrivente, ove non sia già stato fatto, il nominativo e i contatti.

Le istanze pervenute incomplete o difformi saranno considerate irricevibili.

Le specifiche relative ai formati di consegna della documentazione di fine scavo saranno dettagliate in una circolare di prossima pubblicazione.

Sarà, infine, cura delle Soprintendenze in indirizzo redigere e trasmettere a questo Ufficio l'elenco delle istanze di concessione di scavo e di eventuali altre ricerche da effettuarsi in aree ricomprese tra quelle pertinenti a siti di competenza dei Poli Museali o degli Istituti dotati di autonomia speciale, completo delle opportune specifiche relative alla localizzazione delle aree di scavo, affinché questa Direzione possa darne opportuna conoscenza agli Uffici competenti (Direzione Generale Musei, Poli Museali *etc.*).

Si invitano tutti gli Uffici periferici in indirizzo a dare massima pubblicità alla presente circolare e ai nuovi formati di compilazione precisando che per quanto riguarda le istanze di concessione già trasmesse a questa Direzione precedentemente alla data di entrata in vigore della stessa non è necessario inviare ulteriori aggiornamenti, se non richiesto espressamente da chi scrive.

I seguenti provvedimenti devono intendersi abrogati: circolare n. 94 del 10.07.2000 dell'Ufficio centrale Beni ambientali architettonici, archeologici, artistici e storici; lettere circolari prot. 14184 del 30.09.2004 e prot. 958 del 04.10.2005 della Direzione generale dei Beni archeologici; circolari n. 24 del 04.12.2012 della Direzione generale Antichità, n. 3 del 09.02.2015 e n. 6 del 15.02.2016 della Direzione generale Archeologia, n. 21 del 25.10.2016 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio.

IL DIRETTORE GENERALE

(dott. Gino Famiglietti)

